

— Il testo dell'art. 28, comma primo, del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, concernente: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 28 (*Ausiliaria*). — 1. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente a norma dei commi terzo e quinto dell'art. 27, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessità. Il richiamo in temporaneo servizio è disposto con decreto ministeriale sentito il Ministero del tesoro».

— Il testo dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, è citato nelle note all'art. 1.

98G0029

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 dicembre 1997, n. 499.

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'articolo 4 e l'allegato C;

Visto l'articolo 48 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;

Vista la direttiva 93/68/CEE e, in particolare, l'articolo 4 che modifica la citata direttiva 89/106/CEE;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Marchatura CE

1. Nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, le parole: «marchio CE» e «marchio di conformità CE» sono sostituite dalle seguenti: «marchatura CE».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Requisiti per la marcatura CE*). — 1. Si presumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato A, qualora i suddetti prodotti rechino la marcatura CE che indica che essi soddisfano tutte le disposizioni del presente regolamento, comprese le procedure di valutazione di conformità previste agli articoli 6 e 7 e la procedura prevista all'articolo 5. Possono essere muniti di marcatura CE i prodotti che soddisfano una delle condizioni seguenti:

a) conformità alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee;

b) conformità, nel caso in cui non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione tali da beneficiare della presunzione di conformità. A tal fine le competenti amministrazioni, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, comunicano alla Commissione europea i testi delle specificazioni tecniche nazionali ritenute conformi agli specifici requisiti essenziali;

c) conformità al benessere tecnico europeo, di cui al successivo articolo 5.

2. La marcatura CE indica che i prodotti soddisfano i requisiti di cui al comma 1; spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario assumere la responsabilità di apporre la marcatura CE sul prodotto stesso, su un'etichetta apposta sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali che lo accompagnano.

3. La marcatura CE:

a) è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:



b) in caso di riduzione o di ingrandimento, deve rispettare le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui alla lettera a);

c) deve avere sostanzialmente i suoi diversi elementi della stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm;

d) è seguita dal numero di identificazione dell'organismo che interviene durante la fase di controllo della produzione;

e) è accompagnata dal nome o dal marchio specifico del produttore, dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE, nei casi appropriati dal numero del certificato CE di conformità e, se del caso, da indicazioni che permettano di individuare le caratteristiche del prodotto in funzione delle specifiche tecniche.

4. Se i prodotti sono disciplinati anche da disposizioni emanate in attuazione di altre direttive comunitarie relative ad aspetti differenti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica, in detti casi, che i prodotti si presumono soddisfare anche le disposizioni di queste altre direttive; se tali direttive lasciano al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante; in tal caso, i riferimenti a queste direttive pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle suddette direttive e che accompagnano i prodotti.»

Art. 4.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Divieti*). — 1. È vietato apporre sui prodotti o sui relativi imballaggi marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sull'etichetta applicata sull'imballaggio dei prodotti da costruzione, o sui documenti commerciali, può essere apposto ogni altro marchio o indicazione purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.»

Art. 5.

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi di certificazione e di ispezione e i laboratori incaricati delle prove abilitati dalla competente amministrazione ad effettuare i compiti che devono essere eseguiti ai fini delle autorizzazioni tecniche, dei certificati di conformità, delle ispe-

zioni e delle prove, conformemente al presente regolamento, nonché nome e indirizzo e numeri di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione europea. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica, annualmente, le variazioni di detti elenchi e trasmette, ogni tre anni, alla Commissione europea una relazione sull'applicazione del presente regolamento. L'elenco degli organismi notificati ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.»

Art. 6.

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Fatte salve le norme stabilite al comma 6-ter:

a) la constatazione di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dall'amministrazione competente;

b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità l'amministrazione competente adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio.

6-ter. Se un prodotto dichiarato conforme non risponde ai requisiti essenziali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, le amministrazioni competenti adottano tutte le misure utili per il ritiro temporaneo dei prodotti dal mercato o per proibirne o limitarne la libera circolazione; i provvedimenti vengono comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne informa immediatamente la Commissione europea, precisandone i motivi e indicando, in particolare, se la non conformità è dovuta:

a) al mancato rispetto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, qualora il prodotto non corrisponda alle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto presidenziale medesimo e successive modificazioni;

b) ad un'imperfetta applicazione delle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni;

c) ad una lacuna delle specificazioni tecniche stesse di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni.»

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la Presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993». L'art. 4 della suddetta legge così recita:

«Art. 4 (*Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare*).

— 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle

competenti commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'art. 3 della presente legge.

— L'allegato C della suddetta legge n. 146/1994, così recita:

«ALLEGATO C

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE

93/68/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici, pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione)».

— La direttiva 89/106/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L. 40 dell'11 febbraio 1989.

— Il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, concerne:

«Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione».

— La direttiva 93/68/CEE è pubblicata in G.U.C.E., L. 220 del 30 agosto 1993.

Nota all'art. 1:

— Per quanto concerne il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, v. nelle note alle premesse.

98G0030

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 gennaio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Mondovì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Mondovì (Cuneo) ed il sindaco, nella persona del rag. Riccardo Vaschetti;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 70 del 17 novembre 1997, da quattordici consiglieri su venti assegnati al comune di Mondovì;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

— Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mondovì (Cuneo) è sciolto.